



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FLERES e FERRARA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 2008

Interventi per lo sviluppo delle attività economiche e produttive
nelle isole minori della Sicilia

ONOREVOLI SENATORI. - La regione siciliana oltre che dall'isola Sicilia è composta, così come recita l'articolo 1 dello Statuto, dalle isole Eolie (Lipari, Salina, Stromboli, Panarea, Vulcano, Alicudi e Filicudi), dalle isole Egadi (Favignana, Marettimo e Levanzo), dalle isole Pelagie (Lampedusa e Linosa), da Ustica e da Pantelleria, per un totale di circa 30.000 abitanti.

Tuttavia la legislazione nazionale e regionale in materia di «isole minori» della Sicilia risulta essere piuttosto scarna, soprattutto se si escludono gli sporadici interventi della regione siciliana, qualcuno anche recente, aventi carattere economico, talvolta falsamente perequativo, come nel caso dei traghetti da e per le isole.

Una situazione di questo genere ha, di fatto, rallentato il processo di sviluppo socioeconomico di tali realtà, come dimostrano talune situazioni gravi come quella di Ginostra, ancora spesso priva di energia elettrica.

È di tutta evidenza che gli effetti più significativi della condizione descritta siano stati pagati dalle attività produttive che nelle «isole minori» della Sicilia si limitano al turismo, spesso arrangiato, alla pesca, a specifiche colture agricole, all'artigianato, per lo più connesso con le esigenze del quotidiano, al commercio, legato alle esigenze degli abitanti e, limitatamente ad alcuni mesi dell'anno, alla grande quantità di turisti che po-

polano queste zone, così contribuendo all'economia locale.

Il presente disegno di legge punta a snellire le procedure burocratiche per l'avvio di attività economiche nelle «isole minori», ad abbattere i maggiori costi di trasporto che gli operatori economici devono sopportare per le loro attività, a ridurre il costo del denaro.

In rapida sintesi, il presente disegno di legge intende semplificare le istruttorie in materia di insediamenti turistici, far usufruire di un contributo fino ad un massimo di euro 0,10 per ogni chilogrammo di merce importata nelle «isole minori» e destinata alla lavorazione o al consumo commerciale, e limitare all'uno per cento il costo delle operazioni creditizie destinate agli artigiani, agli agricoltori, ai cooperatori, ai pescatori, ai commercianti, agli albergatori ed agli operatori turistici in genere.

Attraverso questo sistema di interventi, a giudizio dei proponenti del presente disegno di legge, è possibile pensare a contribuire a reali condizioni di pari opportunità economica tra gli operatori presenti nelle «isole minori» della Sicilia e gli altri che esercitano la loro attività nel resto del Paese, senza peraltro modificare i meccanismi esistenti ma soltanto estendendone l'applicazione e riducendone il costo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine dello sviluppo delle potenzialità economiche e produttive delle «isole minori» delle Sicilia di cui all'articolo 2 della presente legge ed in considerazione della loro condizione di aree depresse, la presente legge favorisce le attività economiche e produttive che si svolgono nelle isole minori, provvedendo a semplificare le procedure burocratiche, a ridurre il costo del denaro ed il costo dei trasporti delle merci in entrata.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge per isole minori si intendono: l'arcipelago delle Eolie costituito da Lipari, Salina, Stromboli, Vulcano, Panarea, Alicudi e Filicudi; l'arcipelago delle Egadi, formato da Favignana, Marettimo e Levanzo; l'arcipelago delle isole Pelagie, costituito dalle isole di Lampedusa e Linosa; le isole di Ustica e Pantelleria.

Art. 3.

(Destinatari)

1. I destinatari delle agevolazioni di cui alla presente legge sono gli operatori economici dei settori dell'artigianato, del commercio, della cooperazione, della pesca, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi, che hanno sede sociale e svolgono la loro attività nelle isole minori.

Art. 4.

(Benefici)

1. Le agevolazioni creditizie previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente nei settori di cui all'articolo 3 non possono superare il tasso dell'1 per cento d'interesse a carico degli operatori economici operanti nelle isole minori.

2. Contributi a fondo perduto o in conto capitale previsti dalla legislazione vigente nei settori di cui all'articolo 3 della presente legge sono incrementati di un ulteriore 10 per cento per gli operatori delle isole minori.

3. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce le modalità di concessione, agli operatori economici di cui all'articolo 3 della presente legge, di un contributo fino ad un massimo di 10 centesimi di euro per ogni chilogrammo di merce importata nelle isole minori e destinata alla lavorazione o al consumo commerciale.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono erogate con le stesse modalità vigenti per ciascun settore e per ciascun tipo di beneficio dagli enti titolari di ciascun regime di aiuto.

5. Il Ministro competente provvede alla costituzione di un apposito fondo ed a ripartirlo per settori, indi a trasferirlo alla Regione siciliana per la materiale erogazione a carico degli enti titolari di ciascun regime di aiuto.

Art. 5.

(Volumi alberghieri)

1. Ai fini di una minore occupazione del territorio e compatibilmente con le soluzioni tecniche adottate, i volumi delle strutture tu-

ristico-alberghiere operanti sotto qualsiasi forma nelle isole minori sono incrementabili, a richiesta dei titolari delle medesime, del 20 per cento rispetto a quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 1 del presente articolo si procede anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.

3. Nel computo dell'aumento volumetrico di cui al comma 1 non si calcolano le piscine e gli impianti sportivi.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in euro 10.000.000 per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010 nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

